



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/3 DEL 30.9.2006

Oggetto: Corte Costituzionale – Regione Autonoma della Sardegna c/Presidente del Consiglio dei Ministri – Ricorso per conflitto di attribuzione avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. I Civile, n. 16889/06, recante la declaratoria di decadenza dalla carica di consigliere regionale, per incompatibilità, dell’On. Andrea Mario Biancareddu

Il Presidente riferisce che il Presidente del Consiglio regionale, con nota n. 10050 del 21 settembre 2006, ha comunicato che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deliberato, su conforme proposta della Giunta delle Elezioni, di rappresentare al Presidente della Regione “la necessità che si proceda, nelle debite forme di rito, a proporre ricorso per conflitto di attribuzione avverso la sentenza in oggetto, con istanza di sospensiva degli effetti della stessa”, in quanto sussisterebbero gli elementi per considerare detta pronuncia della Cassazione “invasiva della sfera di legislazione esclusiva attribuita alla Regione Sarda con evidente lesione delle prerogative di autonomia della Regione”.

La suddetta nota evidenzia altresì come il Consiglio regionale sia pervenuto a tali conclusioni anche alla luce della relazione resa nel merito dal Prof. Avv. Massimo Luciani, costituzionalista incaricato dalla Presidenza del Consiglio di formulare un parere nella materia in argomento. Le argomentazioni svolte in detto parere evidenziano, in particolare, come la Corte di cassazione abbia erroneamente ritenuto applicabile per la Regione, sebbene in via sussidiaria, le disposizioni normative statali di cui alla legge n. 154 del 1981 in materia di ineleggibilità ed incompatibilità concernenti la carica di Consigliere regionale, escludendo che i casi previsti dall’art. 17 dello Statuto esauriscano la disciplina della materia. Pertanto, non si verte in un’ipotesi di mera erroneità nell’iter interpretativo della Cassazione (ipotesi che escluderebbe l’ammissibilità del conflitto di attribuzione), bensì di travalicamento dei limiti assegnati alla funzione giudiziaria, operato attraverso l’applicazione di una normativa statale contrastante con una competenza regionale esclusiva in materia, invadendo in tal modo lo spazio di autonomia riservato alla Regione.



Infine, viene rappresentata l'esigenza di richiedere, contestualmente alla proposizione del ricorso in argomento, la sospensione degli effetti della sentenza in oggetto ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953, poiché l'esecuzione della stessa potrebbe implicare una illegittima costituzione del Consiglio regionale nelle more del giudizio nanti la Corte costituzionale.

La Giunta regionale, dopo avere acquisito e valutato la relazione del Professor Massimo Luciani, prende atto che ad oggi la Regione sarda non si è ancora dotata di una propria disciplina legislativa dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, di componente della Giunta e di Presidente della Regione, in adempimento alle previsioni dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, così come modificato ed integrato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

A giudizio della Giunta regionale questa carenza legislativa rende particolarmente urgente determinare, anche attraverso una decisione della Corte costituzionale, quale regime normativo delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità alle suddette cariche debba temporaneamente trovare applicazione nella Regione sarda fino all'approvazione della cosiddetta "legge statutaria" di cui al già citato art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna, il cui disegno di legge è stato da tempo predisposto ed approvato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio per i successivi adempimenti.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la Giunta regionale, udita la relazione del Presidente e preso altresì atto che il Presidente del Consiglio regionale, con la precitata nota n. 10050 del 21 settembre 2006, ha rappresentato che l'Ufficio di Presidenza ha posto in evidenza l'opportunità di incaricare il Prof. Luciani della rappresentanza in giudizio della Regione,

DELIBERA

di proporre ricorso per conflitto di attribuzione nanti la Corte costituzionale avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sez. I Civile, n. 16889 dell'11 luglio 2006, notificata in data 7 agosto 2006, con istanza di sospensiva degli effetti della stessa, affidando la rappresentanza e difesa della Regione al Prof. Avv. Massimo Luciani del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru